



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 9 ottobre 2014
(OR. en)**

**11103/13
DCL 1**

**WTO 139
SERVICES 26
FDI 17
USA 18**

DECLASSIFICAZIONE

del documento: ST 11103/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 17 giugno 2013

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Direttive di negoziato sul Partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 giugno 2013 (02.07)
(OR. en)**

11103/13

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**WTO 139
SERVICES 26
FDI 17
USA 18**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
Oggetto:	Direttive di negoziato sul Partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Si trasmettono in allegato, per le delegazioni, le direttive di negoziato sul Partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate dal Consiglio "Affari esteri" (Commercio) il 14 giugno 2013.

NB: Il presente documento contiene informazioni classificate RESTREINT EU/EU RESTRICTED la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danno agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Ai destinatari è chiesto di trattare questo documento con la particolare cura richiesta dalla normativa in materia di sicurezza del Consiglio per i documenti classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

**DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO GLOBALE SUGLI SCAMBI E SUGLI
INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
DENOMINATO IL PARTENARIATO TRANSATLANTICO PER GLI SCAMBI E GLI
INVESTIMENTI**

Natura e campo d'applicazione dell'accordo.

1. L'accordo deve contenere esclusivamente disposizioni, applicabili tra le Parti, in materia di scambi commerciali e di questioni attinenti al commercio. Esso deve confermare che il partenariato transatlantico sugli scambi e sugli investimenti si basa su valori comuni, comprese la tutela e la promozione dei diritti umani e la sicurezza internazionale.
2. L'accordo deve essere ambizioso, globale, equilibrato e pienamente coerente con le norme e gli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
3. L'accordo deve prevedere la reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi nonché norme riguardanti questioni attinenti agli scambi commerciali, con ambizioni molto elevate che vanno oltre gli impegni esistenti nell'ambito dell'OMC.
4. Gli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo saranno vincolanti per tutti i livelli di governo.

NB: Il presente documento contiene informazioni classificate RESTREINT EU/EU RESTRICTED la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danno agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Ai destinatari è chiesto di trattare questo documento con la particolare cura richiesta dalla normativa in materia di sicurezza del Consiglio per i documenti classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

5. L'accordo deve essere composto di tre elementi chiave: a) accesso al mercato, b) questioni normative e ostacoli non tariffari e c) norme. Tutti e tre gli elementi saranno negoziati in parallelo e formeranno parte di un unico sforzo in modo da garantire un risultato equilibrato tra la soppressione dei dazi, l'eliminazione di inutili ostacoli normativi agli scambi e il miglioramento normativo, conseguendo un risultato consistente in ciascuno dei tre elementi nonché un'efficace apertura dei reciproci mercati.

Preambolo e principi generali

6. Il preambolo deve ricordare che il partenariato con gli Stati Uniti si basa su principi e valori comuni coerenti con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esso dovrà contenere, tra l'altro, i seguenti richiami:
- i valori condivisi in aree come i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto;
 - l'impegno delle Parti a favore dello sviluppo sostenibile e il contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile per quanto riguarda i suoi aspetti economici, sociali e ambientali, inclusi lo sviluppo economico, l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, nonché la tutela e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
 - l'impegno delle Parti per la conclusione di un accordo pienamente coerente con i loro diritti e obblighi derivanti dall'OMC e favorevole al sistema di scambi multilaterali;
 - il diritto delle Parti di prendere le misure necessarie per realizzare obiettivi legittimi di politica pubblica in base al livello di tutela della salute, della sicurezza, dei lavoratori, dei consumatori, dell'ambiente e della promozione della diversità culturale sancita dalla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che esse ritengono appropriato;
 - l'obiettivo, che le Parti condividono, di tenere conto dei problemi specifici che le piccole e medie imprese devono affrontare quando partecipano allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti;
 - l'impegno delle Parti di comunicare con tutte le altre parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della società civile.

Obiettivi

7. L'obiettivo dell'accordo è aumentare gli scambi e gli investimenti tra l'UE e gli Stati Uniti realizzando il potenziale inutilizzato di un mercato veramente transatlantico, generando nuove opportunità economiche di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa e ponendo le basi per norme globali.
8. L'accordo deve riconoscere che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo essenziale delle Parti, le quali intendono anche garantire e facilitare il rispetto degli accordi e delle norme internazionali in materia ambientale e del lavoro promuovendo nel contempo elevati livelli di tutela dell'ambiente, del lavoro e dei consumatori, coerenti con l'acquis dell'UE e la legislazione degli Stati membri. L'accordo deve riconoscere che le Parti non promuoveranno gli scambi o gli investimenti diretti esteri rendendo meno severe la legislazione e le norme nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul lavoro o meno rigide le politiche e le norme fondamentali del lavoro o le disposizioni legislative finalizzate alla tutela e alla promozione della diversità culturale.
9. L'accordo non deve contenere disposizioni che potrebbero pregiudicare la diversità culturale o linguistica dell'Unione o dei suoi Stati membri, in particolare nel settore della cultura, né impedire all'Unione e agli Stati membri di mantenere le politiche e le misure esistenti a sostegno del settore della cultura, considerato il loro status speciale nell'UE e negli Stati membri. L'accordo non pregiudica la facoltà dell'Unione e degli Stati membri di attuare politiche e misure volte a tenere conto degli sviluppi in tale settore, in particolare nel contesto digitale.

ACCESSO AL MERCATO

Scambi di merci

10. *Dazi doganali e altri requisiti relativi all'importazione e all'esportazione*

L'obiettivo è sopprimere tutti i dazi sugli scambi bilaterali, con lo scopo comune di raggiungere una sostanziale eliminazione delle tariffe al momento dell'entrata in vigore dell'accordo e una graduale abolizione di tutte le tariffe, salvo quelle più sensibili, in un breve arco di tempo. Nel corso dei negoziati entrambe le Parti prenderanno in considerazione le opzioni per il trattamento dei prodotti più sensibili, inclusi i contingenti tariffari. All'entrata in vigore dell'accordo saranno aboliti tutti i dazi doganali, le tasse, gli altri oneri e le restrizioni quantitative o gli obblighi di autorizzazione sulle esportazioni verso l'altra Parte che non siano giustificati dalle eccezioni previste dall'accordo. I negoziati devono affrontare i problemi relativi agli ostacoli rimanenti agli scambi di prodotti a duplice uso che pregiudicano l'integrità del mercato unico.

11. *Norme di origine*

I negoziati mireranno a conciliare l'approccio dell'UE e degli Stati Uniti in materia di norme di origine in modo da facilitare il commercio tra le Parti e tenere conto delle norme di origine dell'UE e degli interessi dei produttori dell'Unione. Devono inoltre mirare a garantire che gli errori amministrativi siano trattati in modo appropriato. Dopo la presentazione di un'analisi da parte della Commissione sulle sue eventuali conseguenze economiche, e previa consultazione del comitato della politica commerciale, sarà presa in considerazione la possibilità di cumulo con i paesi vicini che abbiano concluso accordi di libero scambio sia con l'UE sia con gli Stati Uniti.

12. *Eccezioni generali*

L'accordo deve comprendere una clausola sulle eccezioni generali ispirata agli articoli XX e XXI del GATT.

13. *Misure antidumping e compensative*

L'accordo deve comprendere una clausola sulle misure antidumping e compensative, la quale riconosca che una qualsiasi delle Parti può prendere le misure appropriate contro il dumping e/o sovvenzioni compensative conformemente all'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o all'Accordo dell'OMC relativo alle sovvenzioni e misure compensative. L'accordo deve istituire un dialogo periodico in materia di difesa commerciale.

14. *Misure di salvaguardia*

Per massimizzare gli impegni in materia di liberalizzazione, deve essere inserita nell'accordo una clausola di salvaguardia bilaterale che consenta ad una qualsiasi delle Parti di rimuovere, in parte o integralmente, le preferenze se l'aumento delle importazioni di un prodotto proveniente dall'altra Parte arrecava o minaccia di arrecare un grave pregiudizio alla sua industria nazionale.

Scambi di servizi e stabilimento

15. I negoziati sugli scambi di servizi devono tendere a vincolare l'esistente livello autonomo di liberalizzazione di entrambe le Parti al livello di liberalizzazione più elevato raggiunto dagli attuali accordi di libero scambio, conformemente all'articolo V del GATS, coprendo sostanzialmente tutti i settori e tutte le modalità di fornitura, raggiungendo nel contempo un nuovo accesso al mercato mediante la risoluzione del problema dei rimanenti ostacoli di vecchia data all'accesso al mercato, con il riconoscimento della natura sensibile di taluni settori. Inoltre gli Stati Uniti e l'UE dovranno prevedere impegni vincolanti per aumentare la trasparenza, l'imparzialità e la legalità per quanto riguarda gli obblighi e le procedure in materia di licenze e qualifiche, nonché per migliorare la disciplina normativa degli attuali accordi di libero scambio degli Stati Uniti e dell'UE.

16. Le Parti devono convenire di assicurare un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento sul loro territorio di società, consociate o filiali dell'altra Parte di quello accordato alle proprie società, consociate o filiali, tenendo debitamente conto della natura sensibile di taluni settori specifici.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

17. L'accordo deve creare un quadro atto a facilitare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
18. L'accordo non deve precludere l'applicazione delle eccezioni in materia di prestazione dei servizi compatibili con le pertinenti norme OMC (articoli XIV e XIV *bis* del GATS). La Commissione deve inoltre provvedere affinché nessuna disposizione dell'accordo vieti alle Parti di applicare le loro disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno purché queste ultime non annullino o compromettano i vantaggi derivanti dall'accordo. Rimangono applicabili le disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni dell'UE e degli Stati membri in materia di lavoro.
19. L'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE deve essere preservata conformemente al TFUE e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e tenendo conto dell'impegno dell'UE in tale settore, compreso il GATS.
20. I servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi ai sensi dell'articolo I.3 del GATS sono esclusi dai presenti negoziati.
21. I servizi audiovisivi non saranno oggetto del presente capitolo.

Tutela degli investimenti

22. L'obiettivo dei negoziati sugli investimenti deve essere di negoziare disposizioni sulla liberalizzazione e sulla tutela degli investimenti, inclusi i settori di competenza mista quali gli investimenti di portafoglio e gli aspetti della proprietà e dell'esproprio, in base ai livelli più elevati di liberalizzazione e agli standard di tutela più alti che entrambe le Parti abbiano negoziato finora. Previa consultazione con gli Stati membri e conformemente ai trattati UE, l'inclusione della tutela degli investimenti e della risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS) dipenderà dall'eventuale raggiungimento di una soluzione soddisfacente rispondente agli interessi dell'UE di cui al punto 23. La questione sarà valutata anche considerando l'equilibrio finale dell'accordo.
23. Per quanto riguarda la tutela degli investimenti l'obiettivo delle rispettive disposizioni dell'accordo deve essere:
- prevedere il più alto grado possibile di tutela giuridica e certezza del diritto per gli investitori europei negli Stati Uniti;
 - prevedere la promozione degli standard di tutela europei in modo da aumentare l'attrattiva dell'Europa quale luogo di investimenti esteri;
 - prevedere condizioni di parità per gli investitori negli Stati Uniti e nell'UE;
 - fondarsi sull'esperienza degli Stati membri e sulle loro migliori pratiche legate agli accordi bilaterali sugli investimenti con paesi terzi;
 - non pregiudicare il diritto dell'UE e degli Stati membri di adottare e applicare, conformemente alle loro rispettive competenze, le misure necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi di politica pubblica negli ambiti sociale, ambientale, della sicurezza nazionale, della stabilità del sistema finanziario, della salute pubblica e della sicurezza. L'accordo deve rispettare le politiche dell'UE e degli Stati membri per la promozione e la protezione della diversità culturale.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Campo di applicazione: il capo dell'accordo dedicato alla tutela degli investimenti deve coprire un ampio spettro di investitori e i loro investimenti, tra cui i diritti di proprietà intellettuale, e applicarsi indipendentemente dal fatto che gli investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Norme di trattamento: i negoziati devono tendere a includere, in particolare ma non esclusivamente, gli standard di trattamento e le norme seguenti:

- a) trattamento giusto ed equo, incluso un divieto di misure irragionevoli, arbitrarie o discriminatorie;
- b) trattamento nazionale;
- c) trattamento della nazione più favorita;
- d) tutela dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo;
- e) completa tutela e sicurezza per gli investitori e gli investimenti;
- f) altre disposizioni di tutela efficaci, come l'"*umbrella clause*";
- g) libertà di trasferimento di fondi di capitale e di pagamento da parte degli investitori;
- h) regole sulla surrogazione.

Applicazione: l'accordo deve essere volto a prevedere un meccanismo di composizione delle controversie efficace e moderno, che garantisca la trasparenza, l'indipendenza degli arbitri e la prevedibilità dell'accordo, anche mediante la possibilità di un'interpretazione vincolante dell'accordo ad opera delle Parti. Va prevista la risoluzione delle controversie a livello di Stati, che non deve però interferire con il diritto degli investitori di avvalersi dei meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Gli investitori devono avere a disposizione l'ampia gamma di fori di arbitrato attualmente prevista dagli accordi bilaterali sugli investimenti conclusi dagli Stati membri. Il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato deve contenere misure di salvaguardia contro richieste manifestamente infondate o futili. Va presa in considerazione la possibilità di creare, nell'ambito dell'accordo, un meccanismo d'appello applicabile alla composizione delle controversie tra investitori e Stato e il rapporto adeguato tra il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato e i mezzi di ricorso interni.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Rapporto con altre parti dell'accordo: le disposizioni sulla tutela degli investimenti non devono essere connesse agli impegni di accesso al mercato sugli investimenti assunti altrove nell'accordo. Il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato non deve applicarsi alle disposizioni sull'accesso al mercato. Gli impegni di accesso al mercato possono includere, all'occorrenza, regole che vietano i requisiti di prestazione (*performance requirements*).

Tutti i soggetti o le autorità di livello inferiore a quello centrale (come gli stati o i comuni) devono effettivamente conformarsi al capo del presente accordo dedicato alla tutela degli investimenti.

Appalti pubblici

24. L'accordo deve perseguire il più alto livello di ambizione, integrando i risultati dei negoziati sulla revisione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sotto il profilo del campo di applicazione (entità appaltanti, settori, soglie, appalti di servizi, comprese in particolare le opere pubbliche). L'accordo deve essere volto a rafforzare l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a ogni livello amministrativo (nazionale, regionale e locale) e quello dei servizi pubblici, in modo da applicarsi alle attività pertinenti delle imprese operanti in tale campo e garantire un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai fornitori stabiliti in loco. L'accordo deve comprendere anche norme e regole per eliminare gli ostacoli che incidono negativamente sui mercati degli appalti pubblici delle Parti, quali le prescrizioni in materia di contenuti locali o produzione locale, in particolare le disposizioni "Buy America(n)", procedure d'appalto, specifiche tecniche, procedure di ricorso ed eccezioni esistenti (*carve-out*), anche per le piccole e medie imprese, in modo da ampliare l'accesso al mercato e, se del caso, snellire, semplificare e rendere più trasparenti le procedure.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

QUESTIONI NORMATIVE E OSTACOLI NON TARIFFARI

25. L'accordo deve essere volto a rimuovere gli inutili ostacoli agli scambi e agli investimenti, compresi gli ostacoli non tariffari esistenti, mediante meccanismi efficaci ed efficienti, raggiungendo un livello ambizioso di compatibilità normativa in materia di beni e servizi, anche mediante il riconoscimento reciproco, l'armonizzazione e il miglioramento della cooperazione tra autorità di regolamentazione. La compatibilità normativa, che deve essere in linea con gli obiettivi di cui al paragrafo 8, non deve pregiudicare il diritto di legiferare conformemente al livello di tutela della salute, della sicurezza, dei consumatori, del lavoro, dell'ambiente e della diversità culturale che ogni Parte ritiene appropriato o di realizzare in altro modo obiettivi normativi legittimi. A tal fine l'accordo deve includere disposizioni riguardanti le seguenti questioni:

- *Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)*

Per quanto riguarda le misure SPS i negoziati devono attenersi a quanto previsto dalle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 20 febbraio 1995 (documento n. 4976/95 del Consiglio). Le Parti stabiliscono disposizioni basate sull'accordo SPS dell'OMC e sulle disposizioni dell'accordo veterinario vigente, introducono una disciplina fitosanitaria e istituiscono una sede bilaterale per migliorare il dialogo e la cooperazione sulle questioni SPS. Nei settori disciplinati dal vigente accordo veterinario UE-USA le disposizioni pertinenti vanno considerate come punto di partenza dei negoziati. Le disposizioni del capo SPS mireranno a migliorare i principi chiave dell'accordo SPS dell'OMC - inclusa la prescrizione che le misure SPS delle Parti devono essere basate su risultati scientifici e standard internazionali o valutazioni scientifiche dei rischi, pur riconoscendo il diritto delle Parti di valutare e gestire il rischio conformemente al livello di tutela che ciascuna considera appropriato, in particolare quando le pertinenti prove scientifiche sono insufficienti, ma applicati solo nella misura necessaria per tutelare la vita o la salute umana, animale o delle piante e sviluppati in modo trasparente senza ritardi inutili. L'accordo deve inoltre mirare all'istituzione di meccanismi di cooperazione che consentano, tra l'altro, discussioni tra le Parti sull'equivalenza nell'ambito del benessere degli animali.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

L'accordo deve cercare di conseguire la piena trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi, in particolare stabilire disposizioni per il riconoscimento dell'equivalenza, l'attuazione del *pre-listing* degli stabilimenti alimentari, il divieto di attuare il presdoganamento, il riconoscimento dello status sanitario di indennità da parassiti o da malattie delle Parti e il principio della regionalizzazione sia per le epizoozie che per i parassiti delle piante.

- *Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità*

Basandosi sugli impegni delle Parti nell'ambito dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), le Parti stabiliranno disposizioni che rafforzano e completano tali impegni in vista di facilitare l'accesso reciproco ai mercati e creeranno un meccanismo per migliorare il dialogo e la cooperazione in materia di questioni TBT bilaterali. Queste disposizioni devono mirare a una maggiore apertura, trasparenza e convergenza dell'approccio normativo, delle prescrizioni e dei relativi processi di sviluppo delle norme, anche al fine di adottare le pertinenti norme internazionali, nonché alla riduzione delle sovrapposizioni di norme in materia di requisiti di prova e certificazione, alla promozione della fiducia nei rispettivi organismi di valutazione della conformità dell'altra Parte e al miglioramento globale della cooperazione in materia di valutazione della conformità e standardizzazione. Vanno prese in considerazione anche le disposizioni relative all'etichettatura e i mezzi per evitare informazioni fuorvianti per i consumatori.

- *Coerenza della regolamentazione*

L'accordo includerà discipline trasversali sulla coerenza e sulla trasparenza della regolamentazione per lo sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, efficaci in termini di costi e più compatibili per le merci e i servizi, inclusi le consultazioni precoci sulle regolamentazioni significative, l'uso delle valutazioni dell'impatto, la revisione periodica delle misure normative esistenti e l'applicazione di buone pratiche di regolamentazione.

- *Disposizioni settoriali*

L'accordo includerà disposizioni o allegati contenenti impegni o passi supplementari volti a promuovere la compatibilità normativa in settori di beni e servizi specifici e reciprocamente concordati al fine di ridurre i costi derivanti dalle differenze normative in settori particolari, inclusa, se del caso, la considerazione di approcci in materia di armonizzazione normativa, equivalenza o riconoscimento reciproco. Saranno incluse disposizioni e procedure specifiche e sostanziali nei settori d'importanza significativa per l'economia transatlantica, tra cui l'industria automobilistica, chimica, farmaceutica e sanitaria, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i servizi finanziari, assicurando l'eliminazione degli ostacoli non tariffari esistenti, prevenendo l'adozione di nuovi e consentendo un livello di accesso al mercato che sia superiore rispetto a quello garantito dalle regole orizzontali dell'accordo. Per quanto riguarda i servizi finanziari i negoziati devono mirare a un quadro comune per la cooperazione prudenziale.

26. L'accordo includerà inoltre un quadro per individuare opportunità e indirizzare ulteriori lavori sulle questioni normative, tra cui le disposizioni che forniscono una base istituzionale per inserire i risultati di successive discussioni regolamentari nell'accordo globale.
27. L'accordo deve essere vincolante per tutte le autorità di regolamentazione e per le altre autorità competenti di entrambe le Parti.

NORME

Diritti di proprietà intellettuale

28. L'accordo deve contemplare le questioni connesse ai diritti di proprietà intellettuale. Rispecchierà l'alta importanza attribuita dalla Parti alla protezione della proprietà intellettuale e si baserà sul dialogo esistente tra UE e Stati Uniti in questo settore.
29. I negoziati devono trattare, in particolare, le aree più pertinenti per promuovere lo scambio di beni e servizi con contenuti di proprietà intellettuale (IP) al fine di sostenere l'innovazione. I negoziati mireranno a prevedere una protezione rafforzata e il riconoscimento mediante l'accordo delle indicazioni geografiche dell'UE, basandosi sui TRIPS e integrandoli, affrontando inoltre il rapporto con la loro precedente utilizzazione sul mercato statunitense al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti. Previa consultazione del comitato della politica commerciale, nei negoziati verranno prese in considerazione ulteriori questioni in materia di diritti di proprietà intellettuale.
30. L'accordo non deve prevedere disposizioni sulle sanzioni penali.

Commercio e sviluppo sostenibile

31. Entrambe le Parti assumeranno impegni per quanto riguarda gli aspetti lavorativi e ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibili. Si prenderanno in considerazione misure per facilitare e promuovere lo scambio di merci rispettose dell'ambiente e a basse emissioni di carbonio, beni, servizi e tecnologie caratterizzati da un uso efficiente dell'energia e delle risorse, anche tramite appalti pubblici verdi e un sostegno alle scelte di acquisto informate da parte dei consumatori. L'accordo deve inoltre contemplare disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace degli accordi e delle norme concordate a livello internazionale in ambito di lavoro e di ambiente, quale condizione necessaria per uno sviluppo sostenibile.

32. Nell'accordo saranno previsti meccanismi per promuovere condizioni di lavoro dignitose grazie all'efficace applicazione a livello nazionale delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), di cui alla dichiarazione dell'ILO del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e ai pertinenti accordi multilaterali sull'ambiente. Si dovrà inoltre migliorare la cooperazione sugli aspetti commerciali dello sviluppo sostenibile. Particolare rilievo sarà dato all'importanza dell'applicazione delle norme nazionali sul lavoro e sull'ambiente. L'accordo deve inoltre contemplare disposizioni a sostegno delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, nonché di conservazione, gestione sostenibile e promozione del commercio di risorse naturali sostenibili e ottenute in modo lecito come il legname, le risorse ittiche o la fauna selvatica. Esso contemplerà inoltre la verifica dell'attuazione di tali disposizioni mediante un meccanismo basato sulla partecipazione della società civile e un meccanismo di composizione di eventuali controversie.
33. L'impatto a livello economico, sociale e ambientale sarà esaminato mediante una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) indipendente, cui partecipi la società civile, che sarà condotta in parallelo ai negoziati e che sarà conclusa prima della parafatura dell'accordo. La SIA mirerà a chiarire i probabili effetti dell'accordo sullo sviluppo sostenibile, nonché a proporre misure (in settori commerciali e non commerciali) per massimizzare i vantaggi dell'accordo e prevenire o ridurre al minimo gli eventuali impatti negativi. La Commissione assicura che la SIA venga effettuata nell'ambito di un dialogo regolare con tutte le pertinenti parti interessate della società civile. Nel corso dei negoziati, la Commissione mantiene inoltre un dialogo regolare con tutte le pertinenti parti interessate della società civile.

Dogane e agevolazione degli scambi

34. L'accordo deve comprendere disposizioni volte ad agevolare gli scambi tra le Parti, garantendo nel contempo controlli efficaci e misure antifrode. A tal fine deve prevedere impegni su norme, prescrizioni, formalità e procedure applicate dalle Parti in materia di importazione, esportazione e transito. Tali impegni devono essere molto ambiziosi e andare oltre gli impegni negoziati in ambito OMC. Tali disposizioni devono promuovere la modernizzazione e la semplificazione di norme e procedure, la documentazione standard, la trasparenza, il reciproco riconoscimento delle norme e la cooperazione tra autorità doganali.

Accordi commerciali settoriali

35. Ove opportuno, l'accordo deve riesaminare, ampliare e completare gli accordi commerciali settoriali esistenti, quali l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, in particolare per quanto riguarda le negoziazioni delle menzioni di cui all'allegato II dell'accordo del 2005, l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.

Commercio e concorrenza

36. L'accordo deve mirare a stabilire disposizioni in materia di politica della concorrenza, tra cui disposizioni su antitrust, fusioni e aiuti di Stato. Inoltre l'accordo deve trattare la questione dei monopoli di stato, delle imprese di proprietà dello stato e delle imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi.

Aspetti dell'energia e delle materie prime connessi al commercio

37. L'accordo deve comprendere disposizioni sugli aspetti dell'energia e delle materie prime connessi al commercio e agli investimenti. I negoziati devono mirare a garantire un contesto imprenditoriale aperto, trasparente e prevedibile in campo energetico e ad assicurare un accesso illimitato e sostenibile alle materie prime.

Piccole e medie imprese

38. L'accordo deve includere disposizioni sugli aspetti connessi al commercio che interessano le piccole e medie imprese.

Movimenti dei capitali e pagamenti

39. L'accordo deve contemplare disposizioni sulla liberalizzazione totale dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali, nonché una clausola di *standstill*. Deve comportare disposizioni sulle eccezioni (*carve-out*) (ad es. in caso di gravi difficoltà per la politica monetaria e dei cambi, o per motivi fiscali o di vigilanza prudenziale) conformi alle disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali del trattato UE. I negoziati devono tener conto degli aspetti sensibili della liberalizzazione dei movimenti di capitali non legati agli investimenti diretti.

Trasparenza

40. L'accordo deve includere le questioni connesse alla trasparenza e a tal fine deve prevedere disposizioni riguardanti:
- l'impegno alla consultazione preventiva delle Parti interessate prima dell'introduzione di misure che abbiano effetti sugli scambi e sugli investimenti;
 - la pubblicazione delle norme e delle misure generali che abbiano effetti sugli scambi e sugli investimenti internazionali in beni e servizi;
 - la trasparenza, per quanto riguarda l'applicazione di misure che abbiano effetti sugli scambi e sugli investimenti internazionali in beni e servizi.
41. Nessuna disposizione dell'accordo deve pregiudicare la legislazione dell'UE o degli Stati membri in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Altri settori

42. A seguito di un'analisi della Commissione e previa consultazione del comitato della politica commerciale e in conformità dei **trattati** UE, l'accordo può contemplare disposizioni riguardanti altri settori che riguardano i rapporti economici e commerciali se nel corso dei negoziati viene espresso un interesse comune in tal senso.

Quadro istituzionale e disposizioni finali

43. *Quadro istituzionale*

L'accordo deve creare una struttura istituzionale per garantire un follow-up efficace agli impegni presi nell'ambito dell'accordo, nonché per promuovere la realizzazione progressiva della compatibilità dei quadri normativi.

44. La Commissione, in uno spirito di trasparenza, riferirà regolarmente al Comitato della politica commerciale sull'andamento dei negoziati. La Commissione, conformemente ai trattati, può rivolgere raccomandazioni al Consiglio riguardo a eventuali direttive di negoziato supplementari per qualsiasi questione, con le stesse procedure di adozione, comprese le regole di voto, previste per il presente mandato.

45. *Composizione delle controversie*

L'accordo deve prevedere un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie che assicuri il rispetto ad opera delle Parti delle norme reciprocamente concordate.

L'accordo deve contenere disposizioni per una soluzione opportuna dei problemi, come ad esempio un meccanismo flessibile di mediazione. Tale meccanismo farà particolare attenzione a facilitare la risoluzione delle divergenze sulle questioni connesse agli ostacoli non tariffari.

A 1

46. *Lingue facenti fede*

L'accordo, facente ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'UE, deve comprendere una clausola relativa alla lingua.
